

COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino



Registro Repertorio n. 662

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA

costituita fra i Comuni di Prascorsano, Pertusio,
San Colombano Belmonte e Canischio

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di febbraio, con la presente
scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

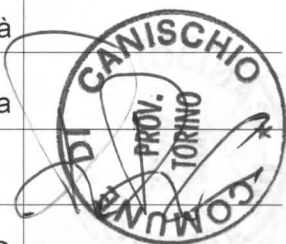
TRA

il Comune di Prascorsano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ROLANDO
PERINO Piero, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità
di legale rappresentante del Comune di Prascorsano, autorizzato in forza della
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/04/2014 esecutiva;

il Comune di Pertusio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore CRESTO
Antonio, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
legale rappresentante del Comune di Pertusio, autorizzato in forza della
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 03/04/2014 esecutiva; -

il Comune di San Colombano Belmonte, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore ARCESTO Walter, il quale interviene ed agisce nel presente atto
nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Colombano
Belmonte, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n.
10 del 27/03/2014 esecutiva;

il Comune di Canischio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ROSA
CARDINAL Riccardo, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua



qualità di legale rappresentante del Comune di Canischio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/03/2014 esecutiva;

PREMESSA

I Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio, tutti facenti parte della Comunità Montana Alto Canavese, ente locale recentemente ricostituito con effetto dal 1.1.2010, giusta D.P.G.R. n. 80 del 28/08/2009, ed oggi in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in unione montana di Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, e s.m.i. e dalla legge regionale 14.03.2014, n° 3, intendono proseguire e rafforzare il percorso di integrazione associativa positivamente sperimentato all'interno dell'ente montano in scioglimento.

Tale processo di trasformazione viene concretato perseguendo sempre ed ancora l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione politico amministrativa dei territori montani delle Valli dell'Alto Canavese, avviando col nuovo ente, secondo la più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più efficaci ed economici l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi a beneficio specialmente dei comuni con meno di 3.000 abitanti, soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti del Decreto Legge 06/07/2012, n° 95, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 135 del 7.8.2012, e precisamente all' articolo 19, comma 1°, e ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni" ai sensi del successivo comma 3° dello stesso art. 19, con le forme ammesse di esercizio associato, disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4° e.

nell'ambito dell'unione montana di Comuni, anche dall'articolo 5, comma 2°, della legge regionalen. 11/2012, nonché dalla legge regionale n° 3/2014.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni medesimi, in conseguenza del verbale n. 3 in data 03/12/2012, adottato dall'assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Alto Canavese, recepito con le singole deliberazioni adottate da ciascuno dei comuni coinvolti.

In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla Comunità Montana Alto Canavese, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalle leggi regionali n. 11/2012 e n° 3/2014 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare ed implementare, con l'esperienza dell'Unione montana, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata in atto.

Per queste motivazioni, i comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7°, della legge regionale n. 11/2012 e della legge regionale n° 3/2014, attribuendo la denominazione di "Unione Montana della VAL GALLENCA".



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse tra i Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra i Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7° della legge regionale n. 11 del 28.09.2012 e s.m.i., e della legge regionale n° 3 del 14/03/2014, l'unione montana di comuni, che comprende i comuni di: Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio. All'unione montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana della VAL GALLENCA".
3. L'Unione Montana VAL GALLENCA è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4, comma 2° e comma 3,° della legge regionale n. 11/2012, confermati dalla legge regionale n° 3/2014, e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/2000, e smi.
4. L'Unione ha sede legale nel territorio del comune di Prascorsano, ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.
5. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e in via prioritaria, ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalle leggi regionali n. 11/2012 e n° 3/2014, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della stessa legge



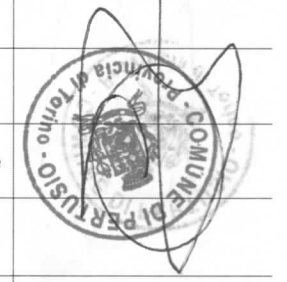
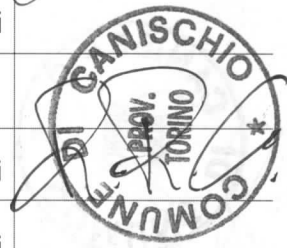
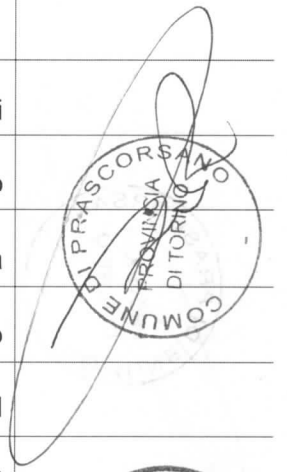
regionale n. 11/2012 e della stessa legge regionale n° 3/2014, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.

6. L'Unione Montana VAL GALLENCA subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana Alto Canavese, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7° del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio,

7. L'Unione montana di comuni esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2^a della Costituzione, ai sensi della legge regionale n. 3/2014.

8. L'Unione montana di comuni esercita anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte della comunità montana preesistente, relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi della legge regionale n. 3/2014.

9. L'unione montana di comuni esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata e previste nella già soprarichiamata legge regionale n. 3/2014.



10. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della Comunità Montana Alto Canavese in corso di scioglimento

11. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, articolato in numero 35 articoli,

12. L'Unione è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000, e smi all'articolo 6.

13. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione, contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa, sono individuati nell'allegato A allo Statuto.

14. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:

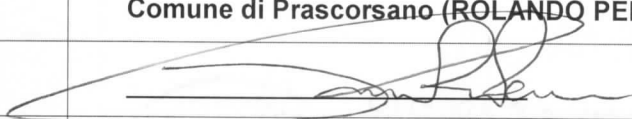
- ♦ Il Consiglio
- ♦ La Giunta
- ♦ Il Presidente

15. Il Consiglio dell'Unione composto da 5 membri ed i relativi organi d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, composta da 2 membri, oltre il Presidente, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina fissate dal capo II° "Organi di Governo" dello Statuto, come in particolare disciplinato dagli articoli dal n. 5 al n. 18.

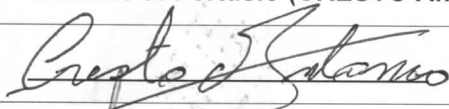
16. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ed in particolare all' art. 32 "Unione di Comuni", ed alle citate leggi regionali n. 11/2012 e n° 3/2014, nonchè a quanto specificatamente previsto dai 35 articoli dello Statuto dell'Unione e dall'allegato A) più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Prascorsano (ROLANDO PERINO Piero)



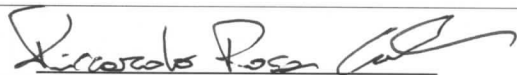
Comune di Pertusio (CRESTO Antonio)



Comune di San Colombano Belmonte (ARCESTO Walter)



Comune di Canischio (ROSA CARDINAL Riccardo)



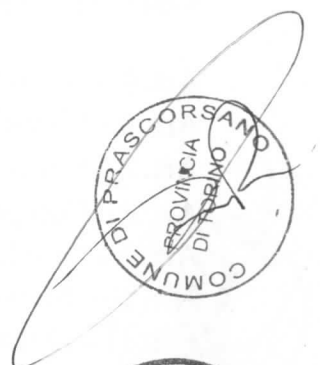
09 MAR. 2015

UNIONE MONTANA della VAL GALLENCA

costituita fra i Comuni di Prascorsano, Pertusio, San
Colombano Belmonte e Canischio

STATUTO

Allegato all'atto costitutivo sottoscritto in data 20 febbraio 2015



SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 – Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 – Denominazione, Sede, Stemma e Gonfalone
- Art. 3 – Principi della partecipazione
- Art. 4 – Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi

CAPO II – ORGANI DI GOVERNO

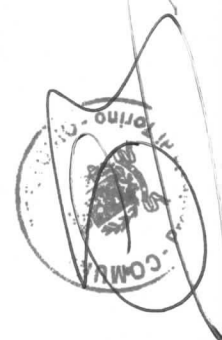
- Art. 5 – Organi di Governo dell'Unione
- Art. 6 – Composizione del Consiglio
- Art. 7 – Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 8 – Competenze del Consiglio
- Art. 9 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 10 – *Status* dei Consiglieri
- Art. 11 – Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 12 – Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 13 – Commissioni consiliari
- Art. 14 – Elezione del Presidente
- Art. 15 – Competenze del Presidente
- Art. 16 – Cessazione dalla carica
- Art. 17 – Composizione ed elezione della Giunta
- Art. 18 – Funzionamento e competenza della Giunta

CAPO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 19 – Principi generali
- Art. 20 – Regolamento di Organizzazione e Dotazione organica

CAPO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 21 – Principi generali
- Art. 22 – Finanze dell'Unione
- Art. 23 – Bilancio e Programmazione finanziaria
- Art. 24 – Controllo interni
- Art. 25 – Rendiconto di Gestione
- Art. 26 – Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 27 – Servizio di Tesoreria
- Art. 28 – Patrimonio



CAPO V – DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 – Durata dell'Unione

Art. 30 – Adesione e recesso del Comune

Art. 31 – Scioglimento dell'Unione

CAPO VI – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 32 – Modifiche Statutarie

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Atti Regolamentari, albo pretorio e sito istituzionale

Art. 34 – Rinvio

Art. 35 – Entrata in vigore

Allegato A): Funzioni conferite in sede di prima attuazione(art. 4, comma 4).



CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio, ai sensi dell'art. 32 decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dell' art. 12 della Legge regionale 28/09/2012, n. 11, e s.m.i., e della Legge Regionale 14/03/2014, n° 3, costituiscono una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.
4. Ai sensi del comma precedente, l'Unione montana esercita a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - a) le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale vigente;
 - b) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite dalla Legge regionale n° 3 del 14/03/2014, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma 2, Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - c) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - d) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - e) le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni.L'Unione può, altresì, esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.
5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:
 - garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
 - promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
 - cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
 - operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.



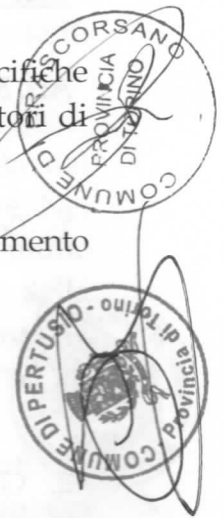
Art. 2 - Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana della Val Gallenca".
2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata nel Comune di Prascorsano. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella predetta sede.
3. Il Consiglio dell'Unione può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati, disporre il trasferimento e/o la modifica della sede istituzionale.
4. Ai fini del rispetto del principio del decentramento amministrativo, nell'ambito del territorio dell'Unione montana possono essere costituiti "Uffici distaccati", individuati dalla Giunta dell'Unione.
5. L'Unione montana può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone.



Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.



Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei

servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Il regolamento deve prevedere le modalità, ai fini di un effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, concernenti il trasferimento delle risorse umane, garantendo i livelli occupazionali, nonché patrimoniali e finanziarie.
4. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione, contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa, sono individuati nell'allegato A) al presente Statuto.
5. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti, senza necessità di modifica statutaria.
6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 267/2000.
7. La Convenzione di cui al precedente comma 6, da sottoscrivere formalmente, deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - le modalità concernenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio dell'Unione;
- b) il Presidente dell'Unione;
- c) la Giunta dell'Unione.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei Comuni partecipanti all'Unione, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 5 membri e garantisce, all'atto dell'istituzione dell'Unione, la presenza di un rappresentante della maggioranza di ogni Comune nonché la presenza di un solo rappresentante delle minoranze consiliari di tutti i Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
3. Il Sindaco di ogni Comune partecipante è membro di diritto del Consiglio dell'Unione.
4. Il rappresentante delle minoranze consiliari, individuato secondo quanto previsto dal comma 1, è eletto dalla "Conferenza Straordinaria" di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica dei Comuni aderenti all'Unione, con voto segreto. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La "Conferenza Straordinaria" è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ed elegge, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, il rappresentante unico delle minoranze. Dei lavori della "Conferenza Straordinaria" viene redatto specifico verbale a cura del Segretario comunale del Comune con il maggior numero degli abitanti. Risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità, l'elezione verrà ripetuta una sola volta; in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato più giovane di età. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare il componente di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso "Conferenza Straordinaria".
5. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo Ente.
6. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario quale rappresentante del Comune di maggioranza di quel Comune. Nel caso in cui il rappresentante unico delle minoranze consiliari appartenga al Comune commissariato, subentra nell'Unione il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria". In assenza, si procederà alla rielezione del rappresentante secondo le modalità indicate al precedente comma 4.
8. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti improrogabili nei casi di rinnovo di uno o più Consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.



9. Il Presidente ed il Segretario dell'Unione sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 7 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 30 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, il Presidente, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, d.lgs. 267/2000 prevede per i Consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne facciano richiesta un quinto dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del Capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.



2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio.
5. Il Presidente, i membri della Giunta e del Consiglio non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 11 - Durata in carica dei consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica ad avvenuta efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale che li elegge.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

Art. 12 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli Consiglieri può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio ai sensi del precedente art. 10, comma 4;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo

Consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

Art. 13 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2, del presente Statuto.

Art. 14 - Elezione del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro trenta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 d.lgs. 267/2000. A parità di voti, risulta eletto il più giovane di età.

Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate al comma 1, il Presidente in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c) convoca, presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
 - d) convoca, presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario dell'Unione;
 - f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo

dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa;

- h) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) nomina il Segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
- k) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono;
- l) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

3. Il Vice-presidente dell'Unione sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. In caso di contemporaneo impedimento di entrambi, svolge le funzioni l'altro Assessore.

Art. 16 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.

La cessazione della carica del Presidente per morte o dimissioni o impedimento permanente o perdita della qualità di Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la cessazione della carica sia del Presidente che della Giunta.

Art. 17 - Composizione ed elezione della Giunta

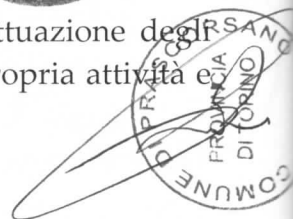
1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione. E' composta dal Presidente e da 2 membri, tutti eletti dal Consiglio dell'Unione.
2. Tra i componenti della Giunta il Presidente nomina il Vice-presidente a cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di

tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

3. La Giunta decade nel caso di dimissioni di due terzi dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.

Art. 18 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente, previste dallo Statuto;
 - ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Unione.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti e la votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge, il presente Statuto o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Le adunanze non sono pubbliche. Nel caso in cui un Comune non sia rappresentato nella Giunta dell'Unione potrà presenziare alla stessa attraverso il proprio Sindaco, ma senza diritto di voto.
7. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
8. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applicano l'art. 49 e l'art. 147-bis d. lgs. 267/2000.





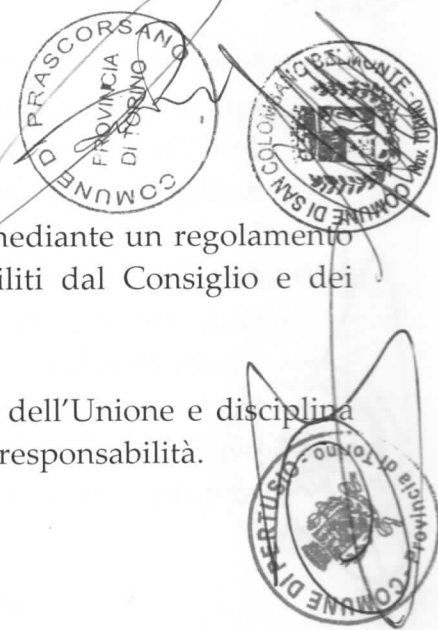
CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Principi generali

1. Gli uffici ed i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione ed al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando prioritariamente personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili dei servizi.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione ed un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.



3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione. Le dotazioni organiche, nelle more dell'approvazione del regolamento, sono individuate con atto della Giunta.
4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
5. Il Segretario è scelto dal Presidente, previo parere dei Sindaci dei Comuni facenti parte l'Unione, tra i Segretari comunali iscritti all'Albo e prioritariamente tra quelli in servizio in almeno uno dei comuni aderenti all'Unione. In sede di prima applicazione del presente Statuto, la funzione di Segretario dell'Unione può essere svolta dal Segretario comunale del Comune ove è collocata la sede istituzionale dell'Unione.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

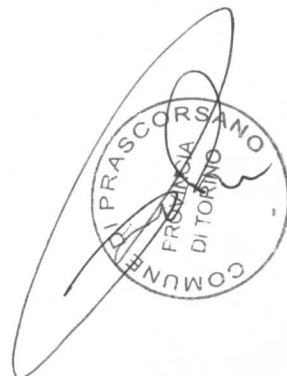
Art. 21 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'art. 50 legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, (art. in vigore fino al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge regionale 14/03/2014, n° 3); lo stesso fondo regionale viene nuovamente disciplinato dalla medesima legge regionale n° 3/2014;
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione europea e da altri organismi;

- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.



Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione pluriennale.



Art. 24 - Controlli interni

1. L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica dalla vigente normativa.



Art. 25 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa ed agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione.



Art. 26 - Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria ("revisore") è nominato dal Consiglio dell'Unione secondo le procedure previste dalla normativa vigente al momento dell'elezione e/o dell'eventuale sostituzione.
2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale e/o dall'Albo tenuto dal Ministero dell'Interno è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 27 - Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione che verrà stipulata con il Tesoriere.
3. In sede di prima attuazione il Servizio può venire affidato in forma diretta, e per il tempo strettamente necessario, al Tesoriere ove ha sede istituzionale l'Unione.

Art. 28 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili devoluti in sede di liquidazione della preesistente Comunità montana "Alto Canavese", alla quale l'Unione subentra *pro-quota* ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 11/2012, e s.m.i;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) da altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.



CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di dieci anni salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i
di scioglimento anticipato.

Art. 30 - Adesione e recesso del Comune

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, attraverso una deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione con le modalità previste dal presente Statuto.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione nonché dei propri beni mobili e immobili e del proprio personale, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

Art. 31 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione, al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 32 - Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.
3. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Atti regolamentari, albo pretorio e sito istituzionale

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i regolamenti vigenti nel Comune ove ha sede dell'Unione.
2. Fino all'attivazione del sito istituzionale dell'Unione e dell'Albo pretorio virtuale, saranno utilizzati l'Albo pretorio ed il sito istituzionale del Comune ove ha sede l'Unione.

Art. 34 - Rinvio

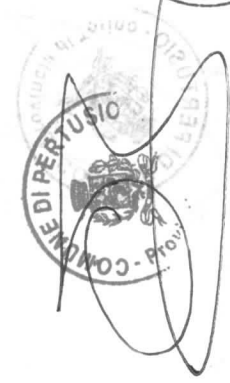
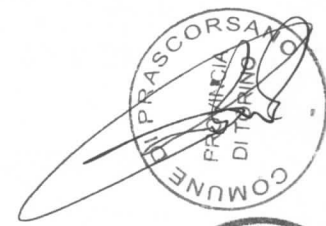
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del d.lgs. 267/2000 contenente il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, d.lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dalla pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo

ALLEGATO A): Funzioni conferite in sede di prima attuazione(art. 4, comma 4)

- 1) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- 2) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- 3) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- 4) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- 5) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento de i primi soccorsi;
- 6) L'organizzazione la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- 7) Progettazione e gestione del sistema locale di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- 8) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- 9) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- 10) Servizi in materia statistica;
- 11) Centrale unica di committenza prevista dall'art. 33 del codice di contratti.



Lo Statuto dell'Unione Montana della Val Gallena:

1. è stato approvato dal Consiglio comunale di Prascorsano con Deliberazione n. 2 del 02/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
2. è stato approvato dal Consiglio comunale di Pertusio con Deliberazione n. 2 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
3. è stato approvato dal Consiglio comunale di Canischio con Deliberazione n. 9 del 28/03/2014, esecutiva ai sensi di legge;
4. è stato approvato dal Consiglio comunale di San Colombano Belmonte con Deliberazione n. 10 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge;
5. è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29/05/2014;
6. è entrato in vigore il 12 giugno 2014 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune che vi ha provveduto per ultimo.

